

## XII.

### *Scioglimento del Comune.*

Il diritto di sorveglianza dell'Amministrazione dello Stato sopra i Comuni, trova la più alta sua espressione nella disposizione dell'Art. XVI della Legge dell'Impero 5/3 1862, rispettivamente § 110 del Regolamento comunale per la Dalmazia (Legge 23/12 1903 B. L. I. Nr. 1 ex 1904), in forza di cui la rappresentanza comunale può venir sciolta dalla Luogotenenza. — L'esercizio di questo diritto dell'Amministrazione dello Stato, formalmente non vincolato a condizioni di sorte, va esercitato s'intende in via di eccezione, e precisamente: o nei riguardi superiori dello Stato, oppure in quei casi in cui la rappresentanza comunale si rende passibile di continuate trasgressioni agl'incombenti doveri, oppure di gravi mancanze nell'*amministrazione autonoma* degli affari.

Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero dell'Interno, però senza effetto sospensivo.

---

## XIII.

### *Dei beni comunali in generale.*

Gli utili dei beni comunali (come boschi, pascoli) delle singole frazioni, vanno ad *esclusivo* vantaggio delle frazioni rispettive. — Sono di natura di diritto pubblico, e perciò nella prova di un uso costante per cotali utili, non occorre la dimostrazione di un titolo di acquisizione di diritto privato. — Tali utili non sono trasmissibili. — Siccome il bene comunale, di cui si fruisce l'utile, è proprietà del Comune, sono invalidi accordi degl'interessati riferibilmente agli stessi. — È inammissibile anche una pretesa per suppletorio assegno di utili, percepiti da altri in precedenza.

Il diritto agli utili *non* può riguardarsi senz'altro perduto pel non uso, trattandosi di un diritto che ha un carattere pubblico e non privato.